

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI FINI CONTRIBUTIVI**

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

APPLICAZIONE DEL “MASSIMALE CONTRIBUTIVO”

(art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n.335¹)

Ai fini dell'applicazione/disapplicazione **da parte della Banca d'Italia in qualità di datore di lavoro** del massimale contributivo,

Il/la sottoscritt _____ nat_ a _____,
provincia di _____ (____), il _____, codice fiscale
_____ consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara ²

- ☐ di non aver maturato anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie
anteriormente al 1° gennaio 1996³;

- ☐ di non aver maturato anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie
anteriormente al 1° gennaio 1996 ma di aver presentato all'INPS, domanda di⁴ riscatto o
accredito figurativo per periodi precedenti al 1° gennaio 1996, anche per il tramite di un
precedente datore di lavoro, ad oggi pendente e, in tale caso (*barrare una sola delle seguenti
delle caselle*):

¹ In allegato si riporta la normativa di riferimento.

² Selezionare alternativamente una delle possibili opzioni.

³ In tale caso, nel proprio estratto conto contributivo – visibile nell'area riservata del sito istituzionale dell'INPS -, non risultano contributi utili a pensione a proprio nome accreditati per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996.

⁴ In tale caso, al momento della compilazione della presente dichiarazione, nel proprio estratto conto contributivo INPS non risultano contributi utili a pensione a proprio nome accreditati per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 ma è pendente una domanda di riscatto o accredito figurativo presentata dal dipendente per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 che potrebbe determinare, successivamente, il riconoscimento di contribuzione e, dunque, la non applicabilità del massimale contributivo.

- ☐ non avere esercitato l'opzione per il calcolo della futura pensione obbligatoria con il metodo "contributivo"⁵;
- ☐ di avere esercitato l'opzione per il calcolo della futura pensione obbligatoria con il metodo "contributivo";

(allegare copia della relativa documentazione)

- ☐ di aver maturato anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie anteriormente al 1° gennaio 1996⁶ e, in tale caso *(barrare una sola delle seguenti delle caselle)*:
 - ☐ non avere esercitato l'opzione per il calcolo della futura pensione obbligatoria con il metodo "contributivo";
 - ☐ di avere esercitato l'opzione per il calcolo della futura pensione obbligatoria con il metodo "contributivo";

(allegare copia della relativa documentazione)

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

- qualora successivamente alla presentazione della presente dichiarazione mutino i presupposti per l'applicazione/disapplicazione del massimale contributivo⁷ è tenuto/a a comunicarlo tempestivamente al Servizio GEP, anticipando la comunicazione e la relativa documentazione alla casella funzionale gep.retribuzionipensioni@bancaditalia.it.
- la mancata/tardiva comunicazione delle informazioni e degli elementi che incidono sull'applicazione del massimale contributivo comporta il recupero nella busta paga della contribuzione a proprio carico sulla retribuzione eccedente il massimale e delle sanzioni dovute all'INPS per il ritardato/omesso versamento.

⁵ Il massimale contributivo si applica, infatti, anche a coloro che, pur avendo maturato anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996, optano per il calcolo della pensione INPS con il sistema contributivo.

⁶ Anche per effetto dell'avvenuto perfezionamento di domande di riscatto o accredito figurativo per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 presentate all'INPS prima dell'assunzione in Banca.

⁷ Ad esempio, per effetto di:

- ✓ Presentazione/perfezionamento di domande di riscatto o accredito figurativo all'INPS per periodi precedenti all'1.1.1996;
- ✓ esercizio dell'opzione per il calcolo della futura pensione obbligatoria con il metodo "contributivo".

La Banca si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, DPR 445/2000).

I dati personali raccolti per la finalità suddetta sono trattati in conformità a quanto previsto nell' "informativa generale" relativa al rapporto di impiego di cui alla comunicazione n. 209455 del 15/02/2019, pubblicata sulla Intranet del Personale ([link](#)), di cui si dichiara di aver preso visione.

Luogo e data, IL DICHIARANTE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2, c. 18 della legge 335 del 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)

18. (...) Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.